

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941  
Titolo IV - Del processo di esecuzione

### **Art. 186-bis Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.**

I giudizi di merito di cui all'articolo [618](#), secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.